



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

¹ approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22 maggio 2002 e successive modificazioni e integrazioni indicate nel testo.

Ultimo aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE	
Articolo 1 – Oggetto, competenze e limiti del regolamento	pag. 4
Articolo 2 – Definizioni	pag. 4
Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti	pag. 6
Articolo 4 – Esclusioni	pag. 7
Articolo 5 – Finalità del regolamento e obiettivi della gestione	pag. 7
Articolo 6 – Forme di gestione e competenza del Comune	pag. 8
Articolo 7 – Ambiti ottimali di gestione dei rifiuti urbani	pag. 10
Articolo 8 – Divieti ed obblighi generali	pag. 10
TITOLO II – LE MODALITA’ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI E PROMUOVERE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO	
Articolo 9 – Flussi di rifiuto raccogliabili	pag. 12
Articolo 10 – Canalizzazione dei flussi, organizzazione del servizio di raccolta e conferimento	pag. 13
Articolo 11 – Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene)	pag. 17
Articolo 12 – Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento	pag. 17
Articolo 13 – Estensione e frequenza del servizio di raccolta	pag. 17
Articolo 14 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti	pag. 18
Articolo 15 – Campagne di sensibilizzazione e informazione	pag. 19
Articolo 16 – Provvedimento e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento	pag. 19
Articolo 17 – Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili	pag. 19
Articolo 18 – Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati	pag. 20
TITOLO III – GESTIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	
Articolo 19 – Definizioni e classificazioni	pag. 21
Articolo 20 – Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio	pag. 21
Articolo 21 – Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio	pag. 22
TITOLO IV – LA GESTIONE DEI RIFIUTI SIMILI AI RIFIUTI URBANI	
Articolo 22 – Rifiuti simili ai rifiuti domestici	pag. 23
Articolo 23 – Autonomo avvio a recupero o riciclo dei rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche	pag. 24
TITOLO V – NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	
Articolo 24 – Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli	pag. 24
Articolo 25 – Rifiuti sanitari, veicoli a motore	pag. 25
Articolo 26 – Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti	pag. 25
Articolo 27 – Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene	
Articolo 28 – Rifiuti da attività edilizie	pag. 26

TITOLO VI – GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO	
Articolo 29 – Gestione dello spazzamento	pag. 26
TITOLO VII – NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI	
Articolo 30 – Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali	pag. 27
TITOLO VIII – DIVIETI CONTROLLI E SANZIONI	
Articolo 31 – Divieti	pag. 27
Articolo 32 – Sanzioni	pag. 28
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 33 – Abrogazione di norme	pag. 28
Articolo 34 – Rinvio ad altre disposizioni	pag. 29
Articolo 35 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 29
Allegato 1 – Determinazione degli obiettivi minimi di raccolta differenziata degli imballaggi primari per raggiungere gli standard di raccolta	pag. 30
Allegato 2 – Rifiuti simili ai rifiuti domestici	pag. 31

3.TITOLO I
4.DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto, competenze e limiti del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 198, 2° comma, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale), del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (c.d. Decreto Rifiuti), del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni 2021), dell'articolo 7 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ed a tali leggi adegua ed unifica tutte le precedenti disposizioni in materia di gestione di rifiuti nel Comune di San Bonifacio. Esso tiene conto delle norme sull'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale del Consiglio di Bacino Verona Nord, secondo quanto disposto dagli artt. 200 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52."
2. Ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs, 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
3. L'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, con i criteri di determinazione della tariffa, sono oggetto di apposito separato regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, i rifiuti sono classificati:
 - a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **"rifiuti urbani"** i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato "L-quater" prodotti dalle attività riportate nell'allegato "L-quinques"

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi;
 - f) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - g) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
3. Sono **“rifiuti speciali”** i rifiuti di cui all’art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono **“rifiuti pericolosi”** quelli che recano le caratteristiche di cui all’allagato I della Parte IV(Quarta) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
5. Sono **"rifiuti non pericolosi"**: quelli che non recano le caratteristiche di cui sopra.

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le tipologie di rifiuto e le casistiche elencate all’art. 185 del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021.

Articolo 5 - Finalità del regolamento e obiettivi della gestione

1. Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività e i servizi connessi al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
2. **L'ente di bacino**, in armonia con le proprie finalità statutarie e nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, ha l’obbligo di svolgere:
 - a. la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
 - b. la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferenza:
 - b.1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b.2) verso il recupero energetico;
 - c. la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato;
 - d. la raccolta dei rifiuti urbani ~~e assimilati pericolosi~~, da avviare a trattamento in condizioni di sicurezza.
3. **La gestione** deve raggiungere, e ove possibile superare, gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dalle disposizioni nazionali e della Regione Veneto, nei tempi ivi indicati.

4. Tutte le frazioni riciclabili di rifiuto raccolte saranno avviate al riutilizzo o al recupero di materia e/o di energia. In particolare per la frazione umida dovranno essere preferiti sistemi di raccolta in grado di permetterne la trasformazione in compost di qualità.
5. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, il Comune riconosce altresì l'interesse pubblico a promuovere, anche in collaborazione con altri enti e con le categorie produttive, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale in materia, iniziative dirette a favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché l'uso di prodotti ecologici fabbricati con materiali riciclati, e ciò a cominciare dai propri uffici e dalle strutture da esso dipendenti.
6. Per quanto riguarda i rifiuti speciali e tossico nocivi i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

Articolo 6 – Forme di gestione e competenze del Comune e dell'Ente di Bacino.

1. Il Comune **promuove** la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento nelle forme previste dall'articolo 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e cioè: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.
2. **I conseguenti servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento sono organizzati dall'Ente di bacino territorialmente competente (ETR).**
3. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il presente regolamento, che stabilisce tra l'altro, le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria di tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani.
4. Se ne forniscono alcuni esempi, che potranno essere realizzati e variati a mezzo di motivata ordinanza sindacale.
5. Obblighi dei conferitori :
 - a. il conferitore è tenuto ad utilizzare per il posizionamento sulla sede stradale e vicino al proprio numero civico, gli appositi contenitori forniti dal Comune **o dal gestore**, entro i quali collocare i sacchi del rifiuto organico **o gli imballaggi in vetro**;
 - b. i materiali taglienti o che possano costituire un pericolo per gli operatori addetti alla raccolta (es. aghi, ecc.) devono essere resi innocui (ad es. mediante avvolgimento protettivo) prima del conferimento;
 - c. il rifiuto verde va consegnato al servizio in fascine agevolmente manipolabili e comunque di peso non superiore a kg. 15;
 - d. le ramaglie con spine vanno rese innocue (ad esempio tagliandole o avvolgendole in fogli di cartone e comunque utilizzando materiali biodegradabili) ;
 - e. è fatto assoluto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo (anche se riciclabili) al di fuori dai contenitori stradali;
 - f. I contenitori o i sacchi vanno posizionati davanti al proprio numero civico e separati per tipologia;**
 - g. l'eventuale deposito di materiali taglienti o pericolosi sarà soggetto a specifiche sanzioni previste con ordinanza sindacale.
6. Obblighi per la Ditta in fase di raccolta :
 - a. presenza di 2 operatori per carichi superiori a 30 kg. ;
 - b. rispetto di tutte le altre norme del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro e quant'altre ;
 - c. dotazione di veicoli idonei al servizio svolto e dotati delle debite autorizzazioni ;
 - d. dovranno essere evitate (mediante adeguata manutenzione e/o dotazione dei mezzi) dispersioni di rifiuti o di percolati che da essi abbiano origine;
 - e. dovranno essere utilizzati mezzi dotati di cassone stagno e le operazioni di trasporto dovranno essere condotte in modo tale da evitare perdite anche parziali del carico;

- f. eventuali operazioni di travaso dei rifiuti dovranno essere condotte in aree appositamente indicate dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta in accordo con l'Amministrazione Comunale;
7. Nella gestione degli ecocentri dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti ²:
- a. è vietato l'ingresso e la sosta da parte di persone non autorizzate. Il servizio è usufruibile soltanto da coloro che hanno la residenza nel Comune di San Bonifacio o dalle imprese che hanno svolto le proprie prestazioni all'interno del territorio comunale. Al fine di verificare la provenienza dei rifiuti, i privati cittadini sono tenuti a farsi riconoscere a richiesta degli addetti alla sorveglianza esibendo la propria carta d'identità o idoneo documento equipollente da cui risulti la residenza. Per la stessa ragione, le imprese devono essere accompagnate dal committente munito di idoneo documento d'identità o, in alternativa, presentare copia del permesso di costruire o idonea autorizzazione amministrativa comprovante l'ubicazione dei lavori. La mancata presentazione del documento d'identità o della suddetta documentazione comporta l'impossibilità di conferire i rifiuti;
 - b. Il conferimento di particolari tipologie di rifiuto diverse da quelle espressamente previste (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, legno, metalli, verde e ramaglie, RAEE-rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici fuori uso, oli vegetali e minerali, rifiuti inerti provenienti da privati -escluso eternit- pile, farmaci, prodotti etichettati teschio o fiamma, contenitori con residui di vernici e di solventi), deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Ecologia. Tale autorizzazione è necessaria anche nel caso di conferimento di una quantità superiore a 1 m³ annuo per ciascuna tipologia di rifiuto, con le seguenti eccezioni:
 - per il rifiuto vegetale (sfalci, potature, ecc.) è ammesso il conferimento libero fino a 6 m³/anno purché frazionato;
 - per la carta e i metalli è ammesso il conferimento libero fino a 12 m³/anno purché frazionati;
 - gli imballaggi in plastica possono essere conferiti in ecocentro solo in casi eccezionali di necessità e/o urgenza.
 - c. Per poter procedere al conferimento, i privati cittadini sono tenuti, ove richiesto, a farsi riconoscere esibendo la propria carta d'identità o idoneo documento equipollente e dichiarare agli addetti alla sorveglianza le ragioni del conferimento. L'eccessiva frequenza dei conferimenti senza giustificato motivo comporta l'impossibilità di conferire e la segnalazione all'ufficio ecologia.
 - d. Gli utenti sono autorizzati a sostare, anche con l'autoveicolo, solo per il tempo necessario a conferire i rifiuti;
 - e. E' vietato il deposito di rifiuti su aree non impermeabilizzate e all'esterno della recinzione;
 - f. I materiali dovranno essere conferiti e custoditi separatamente in base alla loro tipologia;
 - g. I contenitori di grandi dimensioni (navette o scarrabili) dovranno essere conformati in modo tale da evitare perdite di materiali e percolati;
 - h. I rifiuti pericolosi come batterie, pile, farmaci, ecc., devono essere tenuti al coperto;
 - i. E' vietato fumare e usare fiamme libere.
8. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati .
9. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato, di organizzazioni onlus, di cittadini e di loro associazioni. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro e munite delle necessarie autorizzazioni, anche da parte del Comune, possono effettuare la raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani non pericolosi, o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti e tutela dell'ambiente. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
10. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali ~~non assimilati~~ .
11. La privativa comunale non si applica:

² Comma modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15 giugno 2018.

- a. alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'articolo 22 del D.Lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)) (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
 - b. alle attività di recupero dei rifiuti **speciali**
12. **All'Ente di bacino territorialmente competente (attualmente il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Consorzio Verona Due del Quadrilatero) competono le attività di raccolta, trasporto, recupero e** smaltimento dei Rifiuti Urbani (RU) in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico.
 13. L'organizzazione della raccolta per flussi differenziati costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di concime organico o di materiale utile per l' agricoltura e per i ripristini ambientali, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo e/o da avviarsi a discarica, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri RSU.
 14. Al Comune compete :
 - a. adoprarsi perché nello studio dei piani e degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, siano previste le necessarie dotazioni infrastrutturali per una corretta gestione e trattamento dei rifiuti, quali ad esempio:
 - piazzole ed aree per lo stazionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano dei contenitori per la raccolta differenziata (che abbiano i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");
 - aree ed impianti funzionali al trattamento dei rifiuti in accordo con la pianificazione di livello provinciale e conformemente alla vocazione dei siti.
 - b. la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra.
 - c. l'attività informativa nei confronti dei cittadini.
 15. Al Comune compete la vigilanza per la tutela del territorio dall'abbandono di rifiuti di qualunque tipo.
 16. La vigilanza è attuata dalla Polizia Municipale, il cui servizio è anche finalizzato alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti .
 17. Il Sindaco potrà chiedere alla Polizia Municipale rapporto, con periodicità ritenuta opportuna, sull'attività di vigilanza in materia ambientale.
 18. L'Amministrazione Comunale **e l'Ente di Bacino potranno** stipulare convenzioni apposite con altri enti ed autorità per integrare o potenziare il servizio; essa potrà altresì valersi del volontariato e di associazioni di cittadini per la effettuazione di servizi di sorveglianza integrativi.
 19. L'Amministrazione Comunale **e l'Ente di Bacino provvederanno** all'informazione ed alla sensibilizzazione della popolazione sui problemi ambientali e in particolare di quelli dei rifiuti mediante incontri aperti ai cittadini, organizzati anche di comune accordo con il volontariato, nonché mediante pubblicazioni, opuscoli, manifesti ecc.
 20. Il Comune promuove inoltre accordi con **le scuole di ogni ordine e grado del territorio** allo scopo di effettuare campagne di sensibilizzazione degli studenti sui problemi ambientali e su quello dei rifiuti in particolare, impegnandosi anche economicamente se necessario.

Articolo 7 – Ambiti ottimali di gestione dei rifiuti urbani

1. L'articolo 23 del D. Lgs. 22/1997 (**ora art. 200 e seguenti del D.lgs. 152/2006**) dispone che la gestione dei rifiuti urbani debba avvenire per ambiti territoriali ottimali.
2. L'ambito ottimale per la gestione dei rifiuti corrisponde di norma al territorio provinciale.
3. Tuttavia la Provincia, nel predisporre i piani provinciali di gestione previsti dall'articolo 8 della legge regionale n. 3/2000, ha facoltà di individuare in alternativa all'ambito provinciale unico, ambiti territoriali ottimali di livello sub-provinciale per la gestione dei rifiuti;

4. Gli Enti appartenenti agli ambiti o sub-ambiti territoriali ottimali si organizzano in forma di consorzio oppure stipulano una convenzione di cooperazione; essi istituiscono inoltre l'Autorità d'ambito.
5. Per lo smaltimento dei RSU prodotti all'interno del bacino, l'Autorità d'ambito **organizza e** coordina le varie fasi in un quadro unitario che comprenda:
 - a. un sistema articolato di raccolta, organizzato al fine di tenere distinte fin dall'origine le varie componenti o frazioni recuperabili o più efficacemente trattabili autonomamente;
 - b. una o più linee di trasformazione che consentano di recuperare materiali riutilizzabili o comunque più efficacemente trattabili nelle fasi successive o energia dai rifiuti;
 - c. lo stoccaggio definitivo in discarica dei residui del trattamento.
6. La gestione degli impianti di trattamento potrà avvenire in proprio o affidandone la costruzione e/o la successiva gestione a soggetti individuati secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 – Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sulle aree pubbliche e private, nonché l'immissione degli stessi nelle acque superficiali e sotterranee, fatto salvo il collocamento, lungo la pubblica strada e vicino al numero civico dell'utenza e negli orari fissati, dei contenitori o dei sacchi contenenti i rifiuti raccolti porta a porta o il deposito negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta.
2. Possono essere conferiti sfusi solo ed esclusivamente le tipologie di rifiuti, anche raccolti a domicilio, esplicitamente indicati dall'Amministrazione Comunale, purché collocati vicino al numero civico dell'utenza ed adottando accorgimenti per evitarne la miscelazione e la dispersione.
3. L'Amministrazione Comunale, **per quanto di competenza**, attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma, **anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006.**
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, in solido col proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti..
5. Nel caso in cui non sia individuato il responsabile l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
6. I produttori di RSU sono tenuti a conferire separatamente i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato, nei tempi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale in relazione alle metodiche di gestione del servizio
7. Al termine dell'orario di vendita, gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale devono lasciare pulita l'area messa a loro disposizione, raccogliendo e dividendo i vari tipi di rifiuti, quali carta, plastica, legno, ecc., e conferendoli in appositi spazi o centri di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Non è consentito il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido e vegetale. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce a tutti gli effetti abbandono di rifiuti³.
8. I rifiuti prodotti durante feste popolari ed altre manifestazioni organizzate da comitati, associazioni, circoli, partiti, dovranno essere conferiti al servizio pubblico di raccolta in modo differenziato a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori. In queste occasioni il Comune, a richiesta, potrà fornire in dotazione a tempo determinato contenitori distinti per l'umido e per il secco non riciclabile.
9. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ulte mate, alla pulizia dell'area medesima.

³ Comma sostituito con delibera consiliare n. 51 del 08/10/2015.

10. Le eventuali aree predisposte per la sosta temporanea dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con ordinanze sindacali per regolare questo servizio di smaltimento.
11. Pertanto **l'ente di bacino** gestisce il servizio in modo tale da assicurare la tempestiva raccolta per flussi differenziati ed applicando le specifiche tariffe.
12. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

5.TITOLO II

6.MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO

Articolo 9 – Flussi di rifiuto raccogliabili

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani l'organizzazione del servizio di raccolta potrà prevedere la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:
 - A. RUR (rifiuti urbani riciclabili)
 1. carta da utenze domestiche
 2. imballaggi in carta e cartone
 3. imballaggi primari in vetro, metallo e plastica
 4. prodotti tessili e abiti
 5. altri materiali riciclabili
 - B. RUP (rifiuti urbani e pericolosi)
 1. vernici, inchiostri, adesivi
 2. solventi
 3. prodotti fotochimici
 4. pesticidi
 5. tubi fluorescenti
 6. termometri a mercurio
 7. medicinali
 8. batterie e pile
 9. contenitori etichettati con simboli Tossico, Corrosivo, Infiammabile, Nocivo (rifiuto T/F).
 - C. RUNP (rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)
 1. oli e grassi
 2. altri tipi di metalli
 3. altri tipi di plastica
 4. pneumatici fuori uso
 5. legno
 - D. RIFIUTI UMIDI
 1. Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:
 - a. rifiuti organici domestici;
 - b. rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (da mercato, commerciali e ristorazione collettiva);
 - c. rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri) .
 - E. RIFIUTI SECCHI
 1. I rifiuti urbani indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate

F. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

1. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
2. rifiuti di particolari categorie di cui al titolo 5.

Articolo 10-Canalizzazione dei flussi, organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono svolte **dall'ente di bacino** secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
2. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento, prevedendo allo scopo raccolte domiciliari nelle quali il conferimento è legato ai numeri civici delle varie utenze.
3. Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal competente Dirigente di Settore. Per fronteggiare situazione impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 13 del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)).
4. L'organizzazione (e/o destinazione consentita) dei rifiuti potrà prevedere il seguente flusso di raccolta:
 1. RUR (rifiuti urbani riciclabili)
 - 1.1 – Carta e cartone da utenze domestiche
 - Raccolta domiciliare porta a porta.
In questo caso la frequenza di raccolta sarà bimensile.
L'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago senza utilizzare leganti di plastica o metallici, o consegna della carta dentro ai cartoni; piegatura cartoni), a posizionarlo lungo la pubblica strada vicino al proprio numero civico esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta;
In via subordinata potrà prevedersi la raccolta attraverso contenitori stradali (isole ecologiche) e/o integrativa presso gli ecocentri.
E' consentita la combustione domestica interna se non associata a materiali nocivi (in camino e stufe);
E' consentito l'utilizzo parziale nel compostaggio domestico.
 - 1.2 – Imballaggi di carta e cartone
 - Raccolta porta a porta presso le attività commerciali al dettaglio, con frequenza in linea di massima settimanale.
In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago senza utilizzare leganti di plastica o metallici, o consegna di carta e cartoni dentro cartoni più grandi, piegatura cartoni) in frazioni agevolmente maneggevoli e comunque di peso non superiore a Kg. 30.
Il pagamento del servizio è a carico di distributori e utilizzatori di imballaggi, riuniti nel Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). In attesa della operatività dell'accordo il Comune sosterrà le spese con diritto di rivalsa sul CONAI.
E' consentita la combustione domestica interna (camino, stufe) se non associata a materiali nocivi.
E' consentito l'utilizzo parziale nel compostaggio domestico;
Di norma non è consentito il conferimento diretto presso gli ecocentri comunali;
 - 1.3 – Imballaggi primari in vetro metalli e plastica
 - **raccolta domiciliare porta a porta;**
 - raccolta presso gli ecocentri.

Il pagamento di questa parte di servizio è a carico del CONAI. In attesa della operatività dell'accordo il Comune sosterrà le spese con diritto di rivalsa sul CONAI.
E' assolutamente vietata la combustione .

2. RUP (rifiuti urbani pericolosi)

- a) Vernici, inchiostri, adesivi
 - consegna diretta presso gli ecocentri comunali e/o contenitore stradale;
- b) Solventi
 - consegna diretta presso il gli ecocentri comunali e/o consegna a rivenditori ;
- c) Prodotti fotochimici
 - consegna diretta presso gli ecocentri comunali e/o consegna a rivenditori ;
- d) Pesticidi e presidi per l'agricoltura
 - consegna a rivenditori o consorzio agrario o ditte incaricate;
 - consegna diretta presso il gli ecocentri comunali solo per i contenitori
- e) Tubi fluorescenti
 - consegna diretta presso gli ecocentri comunali ;
- f) Termometri a mercurio rotti o inservibili
 - consegna diretta presso gli ecocentri comunali ;
- g) Olio meccanico
 - consegna diretta presso il gli ecocentri comunali e/o consegna a rivenditori per il conferimento al Consorzio Obbligatorio Olii Usati; è vietato il conferimento di olio dielettrico contenente PCB.
- h) Batterie e pile
 - consegna diretta presso gli ecocentri comunali e/o consegna a rivenditori e/o contenitori stradali;

Il deposito di RUP presso l'ecocentro da parte di utenze non domestiche potrà avvenire solo previa autorizzazione del competente Dirigente comunale, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni di legge in quanto prescritte.

Sono assolutamente vietati lo scarico in fognatura e la combustione.

3. RUNP (rifiuti urbani non pericolosi provenienti da raccolta differenziata)

- a) Oli a uso alimentare e per auto:
 - consegna diretta presso gli ecocentri e/o consegna a rivenditori
- b) Pneumatici fuori uso:
 - consegna diretta presso gli ecocentri e/o consegna a rivenditori
- c) Medicinali:
 - consegna diretta presso gli ecocentri e/o farmacie e gabinetti medici e/o contenitori stradali
- d) Metalli in genere:
 - consegna diretta presso gli ecocentri
 - raccolte a domicilio una tantum da parte delle associazioni di volontariato, **previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;**
- e) Altri tipi di plastica:
 - consegna diretta presso gli ecocentri
- f) Vestiario e simili:
 - consegna diretta presso gli ecocentri
 - raccolte a domicilio una tantum da parte delle associazioni di volontariato
- g) Legno:
 - consegna diretta presso gli ecocentri o presso altri centri di raccolta autorizzati; è consentita combustione domestica interna in camino e stufe, se non associata a materiali nocivi.

4. RIFIUTI UMIDI

4.1 – Rifiuti organici domestici:

- raccolta domiciliare a sacco;
- compostaggio domestico;

E' consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

La frequenza della raccolta sarà bisettimanale o trisettimanale, anche in base alla stagione.

Alle utenze domestiche viene distribuito **dal gestore** un secchiello o biopattumiera, per il contenimento in casa del materiale raccolto e conferimento esterno del sacco.

Alle utenze condominiali inoltre vengono distribuiti, a richiesta, ~~da parte del comune~~ uno o più contenitori di adeguata capacità per il contenimento sul proprio fondo del materiale raccolto e conferimento esterno del sacco.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi secchielli o contenitori condominiali contenenti i sacchi in mater bi (biodegradabili) traslucidi, recanti la scritta "Comune di San Bonifacio: raccolta del rifiuto umido" se prescritta;
- ad acquisire i sacchi presso le sedi o con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale, per l'applicazione del tariffa del servizio;
- a posizionare i secchielli e contenitori condominiali lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00, salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta, nonché a recuperare i secchielli dopo la raccolta;
- alla pulizia dei contenitori e/o secchielli in dotazione .

4.2 – Rifiuti umidi prodotti dalle grandi utenze (da mercato, commerciali e ristorazione collettiva):

- raccolta domiciliare a sacco;
- raccolta domiciliare a contenitore.

Le attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura e materiale organico dovranno munirsi di idonei contenitori carrellati con le caratteristiche indicate dal **gestore** il cui lavaggio, manutenzione e sanificazione sono a carico dell'utenza.

Il contenitore deve essere tenuto sul proprio fondo, ed esposto solo il giorno della raccolta o la sera precedente secondo le prescrizioni del Comune.

La frequenza di raccolta sarà di norma la stessa prevista per le utenze domestiche.

La raccolta dei rifiuti umidi da mercato, qualora specificamente istituita, potrà avvenire mediante contenitore posizionato e ritirato dopo lo svolgimento dei mercati dagli addetti comunali, che provvederanno inoltre alla consegna dei materiali alla Ditta per l'inoltro al compostaggio, oppure mediante i contenitori posizionati negli ecocentri;

E' consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento degli animali domestici.

Valgono le disposizioni del precedente punto 4.1 del presente articolo.

4.2 – Rifiuti di giardini e parchi, inclusi i rifiuti verdi provenienti dai cimiteri:

- compostaggio domestico;
- consegna diretta presso gli ecocentri;
- raccolta domiciliare su chiamata.

I privati che eseguono la manutenzione del giardino e/o la coltivazione dell'orto nonché gli addetti alla manutenzione del verde pubblico sono tenuti a portare i materiali vegetali di scarto (sfalci, potature, manutenzione siepi) presso gli ecocentri, oppure a consegnarli al servizio di ritiro a domicilio se istituito.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali dagli altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a canalizzarne il conferimento agli ecocentri comunali;

Devono essere escluse dalla cernita le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili, da trasportare parimenti presso gli ecocentri.

5. RIFIUTI SECCHI

5.1 – La raccolta dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è effettuata a sacco porta a porta, con frequenza bisettimanale.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in PE trasparente di colore azzurro, recanti la scritta “Comune di San Bonifacio: raccolta del rifiuto secco non riciclabile” se prescritta;
- ad acquisire i sacchi presso le sedi o con le modalità indicate dall’Amministrazione comunale, per l’applicazione del tariffa del servizio;
- a posizionare i sacchi o i contenitori condominiali lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00, salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta, nonché a recuperare i contenitori dopo la raccolta.
- a consegnare i rifiuti sanitari non classificati come speciali e/o pericolosi ed i pannolini e pannolini contestualmente alla frazione secca e/o negli appositi contenitori che verranno eventualmente posizionati..

Il Sindaco può imporre la dotazione di un contenitore (la cui capienza va rapportata alla produzione di rifiuti secchi non riciclabili) per lo stoccaggio del rifiuto fino al passaggio del servizio.

Alle utenze di tipo condominiale vengono forniti, a richiesta, un contenitore carrellato o un cassonetto, che deve essere per il contenimento sul proprio custodito nella proprietà del condominio fino al passaggio del servizio.

La pulizia e la sanificazione dei contenitori sono ad esclusivo carico delle utenze.

Per la raccolta dei rifiuti urbani in zone o presso immobili particolarmente meritevoli di salvaguardia sotto il profilo estetico, potranno essere previste idonee isole ecologiche del tipo “a scomparsa”, formate da contenitori comunque predisposti per la raccolta differenziata.

5.2 – Rifiuti secchi ingombranti di origine domestica.

I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti ingombranti direttamente presso gli ecocentri comunali o a consegnarli all’eventuale servizio su chiamata.

6. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

6.1 – I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani sono raccolti a cura **del gestore del servizio** con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste e avviati a discarica.

6.2 – I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. TITOLO 4), si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza motivata o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

Articolo 11 – Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene)

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d’aria), dei rifiuti sanitari, dei veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), degli oli e i grassi vegetali e animali esausti, e dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va eseguita secondo le indicazioni di cui agli articolo da 44 a 48, di cui al Titolo III del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006) .

Articolo 12 – Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

1. Come disposto dall'articolo 21, comma 2, lettera f), del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)), il **gestore del servizio** deve provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate presso gli ecocentri comunali, se attrezzati, o in mancanza presso pesce pubbliche autorizzate.
3. La pesatura dei rifiuti umidi e secchi non riciclabili da raccolta porta a porta avverrà secondo le modalità concordate tra l'Amministrazione Comunale e la ditta che gestisce il servizio.

Articolo 13 – Estensione e frequenze del servizio di raccolta.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale.
2. Possono eventualmente fare eccezione le zone del territorio più isolate e idonee alla pratica del compostaggio domestico, che possono essere escluse dalla raccolta della frazione umida, in quanto hanno la possibilità di realizzare l'auto compostaggio con maggiore facilità, consentendo un risparmio sull'organizzazione e sui costi del servizio.
3. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.
4. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, può effettuare sperimentazioni volte a migliorare e/o modificare il servizio per un congruo periodo.
5. Il servizio verrà svolto con le frequenze indicate al precedente articolo 9, che potranno essere modificate a mezzo deliberazione della Giunta Comunale.
6. La raccolta avviene, di norma, dalle prime ore mattutine della giornata sino all'ultimazione delle utenze da servire.
7. Modifiche alla sua tempistica potranno essere apportate in base alle esigenze del servizio, cercando sempre - nei limiti del possibile - di tenere conto delle esigenze dell'utenza.
8. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relativamente alla frequenza della raccolta, l'utente avrà diritto a proporzionale rimborso per il periodo di carenza servizio.
9. L'utente dovrà al fine di ottenere la riduzione della parte fissa della tariffa, presentare formale motivata e documentata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio all'Ufficio Tributi del Comune.
10. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
11. Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno a persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, da presentare all'Ufficio Tributi, di una quota della parte fissa della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
12. Gli orari di apertura degli ecocentri e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.
13. I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento verranno lasciati sul posto dagli operatori addetti al ritiro, con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli, adeguati alle norme, nel passaggio del servizio successivo. Nel caso le violazioni e/o le inadempienze provochino disservizi e/o compromissioni igienico-sanitari, il dirigente di settore competente o il responsabile del servizio ecologia provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 14 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del compostaggio domestico dell'umido e della parte vegetale dei rifiuti urbani, in particolare per le abitazioni delle zone periferiche.
2. Le utenze dotate di giardino o di uno spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino e materiali simili) e compostarla autonomamente, **preferibilmente a mezzo bio-compostatore, o con gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea**, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori nocivi, **sviluppo di insetti od altri inconvenienti**.
3. E' consentito l'utilizzo anche da parte di più nuclei familiari di un unico bio-compostatore, o di altro sistema di compostaggio domestico, purché essi risiedano nello stesso fabbricato o in fabbricati appartenenti a fondi confinanti ed esista la disponibilità sul fondo stesso di una superficie coltivata sufficiente per il corretto impiego del compost prodotto.
4. In nessun caso può essere consentita la produzione e l'utilizzo del compost all'esterno del territorio comunale.

Articolo 15 – Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti stessi.
3. E' necessario puntare al massimo sulla sensibilizzazione preventiva, suscitando attenzione (lettere a cittadinanza, articoli su giornali locali ecc.), dando informazione e consigli comportamentali (manifesti, volantini, opuscoli all'insegna del "perché riciclare" e del "dove metto cosa", istruzioni per il conferimento, compostaggio domestico).
4. Particolare impegno dovrà essere posto nella sensibilizzazione dei cittadini in età pre-scolare e scolare .
5. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste.

Articolo 16 – Provvedimenti e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema, come l'introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione, saranno decise dalla Giunta Comunale con proprie deliberazioni che indicheranno i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
2. Con le stesse deliberazioni verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente così come previsto dal D.lgs. 22/97⁴ e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 17 – Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili

1. La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono effettivamente avviati

⁴ Ora D.Lgs. 152/2006 Parte IV – testo unico ambientale

- al recupero o riciclaggio (se riciclabili) o al compostaggio (frazione umida) o in un impianto di smaltimento autorizzato (tutto il resto).
2. Tutti questi soggetti sono tenuti a far avere all'Ufficio Tecnico del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.
 3. Per quanto riguarda proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori.

Articolo 18 – Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati

1. I centri commerciali integrati devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti, mediante disposizioni volte a perseguire:
 - la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, onde massimizzarne riutilizzo, riciclaggio e recupero;
 - la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo II del Dlgs 22 / 97;
 - la concentrazione di rifiuti in appositi contenitori o aree di deposito separate, al fine di agevolare l'economicità e l'efficienza del servizio secondo le prescrizioni comunali e nel rispetto della differenziazione e recupero dei materiali riciclabili, evitando danni o compromissioni anche temporanee dell'ambiente.

In concomitanza di particolari manifestazioni o promozioni commerciali o di offerte al pubblico di servizi, il centro commerciale, qualora nel suo complesso preveda variazioni significative nella produzione dei rifiuti, deve preventivamente avvisare per iscritto almeno trenta giorni prima della data dell'evento, il responsabile del servizio affinché siano adottate le misure necessarie ad affrontare le problematiche conseguenti. L'omissione di tale obbligo comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, l'addebito a carico del centro commerciale delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per lo smaltimento dei rifiuti e comunque per eliminare situazioni di compromissione ambientale anche se temporanea.

2. La gestione unitaria e integrata dei rifiuti da parte dei centri commerciali integrati può avvenire:
 - servendosi o meno del servizio comunale di raccolta per quanto riguarda le attività di recupero dei rifiuti **urbani** e la gestione dei rifiuti di imballaggio;
 - utilizzando il servizio comunale di raccolta per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ~~assimilati~~ non recuperabili (con le modalità previste al precedente art. 10);In ogni caso la tariffa sarà pagata dalle singole attività insediate nel centro, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
3. Nell'ambito della gestione unitaria e integrata dei rifiuti i centri commerciali integrati possono assicurare la gestione dei centri di raccolta di imballaggi usati secondari e terziari e di rifiuti da imballaggio secondari e terziari, favorendo gli accordi tra produttori ed utilizzatori ivi previsti.
4. Il non assicurare la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo o il farlo con carenze che possano comportare costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta sarà sanzionato a norma di legge e del presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive inerenti e conseguenti la violazione.

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Articolo 19 – Definizioni e classificazioni

1. **Ai fini dell'applicazione della Gestione degli imballaggi, per le definizioni si fa riferimento all'art. 218 del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020.**

2. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di "rifiuto", "gestione dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione", "riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e "smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n)o), p), r), s), t), u) e z).
3. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti da imballaggio, si fa riferimento a quanto riportato dal titolo II (Gestione degli imballaggi) Parte IV del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 152/2020.
4. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia, un regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati sul proprio territorio.

Articolo 20 – Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio

1. In conformità con l'allegato E del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)), gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio da perseguire a livello di ambito ottimale di raccolta sono i seguenti:
 - a. un minimo del 50% in peso (al netto degli scarti) dei rifiuti da imballaggio deve essere oggetto di recupero (materia ed energia) entro il mese di maggio 2002 ;
 - b. all'interno di questa quota, un minimo del 25% deve essere oggetto di riciclo entro il mese di maggio 2002 ;
 - c. la percentuale di riciclo, per ciascun materiale, non può essere inferiore al 15% entro il mese di maggio 2002 .
2. Qualora detti obiettivi non siano raggiunti, alle diverse tipologie di materiali da imballaggio sono applicate misure di natura economica proporzionate al mancato raggiungimento dei singoli obiettivi, da riutilizzare per promuovere prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e recupero.
3. A livello comunale, gli standard di raccolta si considerano raggiunti all'ottenimento degli obiettivi di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, che verrà periodicamente aggiornato dalla Giunta Comunale anche in relazione all'adozione e aggiornamento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 37 del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)) da parte dei ministeri competenti.

Articolo 21 – Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.
2. Tutti gli imballaggi debbono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.
4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
5. Per gli imballaggi primari, la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è **del gestore dello specifico servizio**, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico.
6. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.

7. Il Comune deve organizzare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e dai altri tipi di rifiuto da imballaggio.
8. E' proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
9. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
10. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:
 - a. organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
 - b. aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006))) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio
 - c. mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).
11. Gli utilizzatori sono obbligati a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
12. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO IV

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SIMILI AI RIFIUTI DOMESTICI

Articolo 22 – I rifiuti simili ai domestici: definizione

1. **Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. 152/2006, si intende per rifiuti urbani “simili” ai rifiuti domestici, i rifiuti provenienti da utenze non domestiche, ma di natura e composizione analoga ai rifiuti domestici. Tali tipologie di rifiuti sono esemplificate in Allegato 2 – Tabella A.**
2. **I rifiuti sanitari simili ai domestici sono quelli individuati come rifiuti urbani dal DPR n. 254 del 15 luglio 2003.**

Articolo 23 - Autonomo avvio a recupero o riciclo dei rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche.

1. **Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico, in conformità alla previsione dell'art. 238, co.10, D.Lgs. n.152/2006, sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune di San Bonifacio e al Consiglio di Bacino Verona Nord entro il 31 maggio 2021 con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno a valore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.**
2. **Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:**
 - a) **la durata non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;**
 - b) **la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;**
 - c) **l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.**

3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune di San Bonifacio e al Consiglio di Bacino Verona Nord: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art.1, co. 649, secondo periodo, della legge n. 147/2013; l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co.10, d.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

TITOLO V NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 24 – Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I detentori di beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono consegnarli ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente.
2. Il rivenditore all'atto della vendita è tenuto a segnalare all'acquirente/detentore tale obbligo ed a garantire senza riserve il servizio .
3. Soltanto in assenza documentata di garanzie di fornitura del servizio da parte dei rivenditori, essi possono essere conferiti al servizio pubblico presso gli ecocentri. In questo caso i relativi oneri che possono essere posti in tutto o in parte a carico del detentore.
4. Qualora si realizzassero accordi di programma quali quelli previsti dai comma 2. e 3. dell'articolo 44 del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)), i soggetti ad essi interessati potranno

far riferimento ai gestori del servizio pubblico (convenzionandosi con esso in modo oneroso) o proporre forme alternative di gestione, la cui implementazione va peraltro subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. In fase di prima applicazione del presente regolamento, e con facoltà della Giunta Comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:
 - a. frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b. televisori;
 - c. computer, stampanti;
 - d. lavatrici, lavastoviglie;
 - e. condizionatori d'aria;

Articolo 25 – Rifiuti sanitari, veicoli a motore

- 1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dall'art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 così come aggiornato dal D. Lgs. n. 116/2020 e nell'osservanza delle relative disposizioni di attuazione.**

Articolo 26 – Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

1. Il Consorzio nazionale di cui al presente articolo, previsto dall'articolo 47 del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)), deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti consegnati dalle utenze domestiche agli ecocentri comunali.
2. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio, e non può conferire i materiali al servizio pubblico comunale.
3. E' vietato lo sversamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti nella rete fognaria.

Articolo 27 – Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

1. A partire dalla data di operatività delle operazioni di raccolta, riciclaggio e altre forme di recupero dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)), l'Amministrazione comunale può istituire forme di raccolta dei rifiuti generati da detti beni mediante isole ecologiche o presso gli ecocentri.

Articolo 28 – Rifiuti da attività edilizie

1. Le imprese che effettuano lavori edilizi di qualsiasi tipo sono obbligate a tenere pulite le aree pubbliche e di uso pubblico e, in ogni caso, a non abbandonarvi o depositarvi residui di alcun genere, inclusi i materiali inerti.
2. Tali imprese sono altresì obbligate ad eliminare i rifiuti provenienti dai propri cantieri in conformità alle leggi vigenti, mediante conferimento ad impianti di recupero o di smaltimento autorizzati.
3. Allo scopo di agevolare i cittadini l'Amministrazione comunale ha facoltà di prevedere presso i propri ecocentri un servizio di raccolta, finalizzato al recupero di limitati quantitativi di rifiuti inerti provenienti da piccoli lavori di manutenzione edilizia svolti per lo più in economia, purché conferiti direttamente dall'utenza domestica e quindi con esclusione delle imprese edili. Sono assolutamente esclusi i materiali contenenti amianto.

TITOLO VI
GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO

Articolo 29 – Gestione dello spazzamento

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua raccolti dal servizio pubblico, sono smaltiti in discarica, salvo diverso trattamento richiesto dalla natura del rifiuto.
2. Il servizio è svolto dall'Amministrazione comunale in economia, o mediante appalto a terzi.
3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli uffici tecnici comunali, che provvedono anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo della ditta esecutrice del servizio di raccolta rifiuti urbani o altra autorizzata.
4. Le attuali modalità sono le seguenti:
 - a) Spazzamento strade ed altre aree pubbliche:
 - spazzamento e raccolta dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
 - b) Cestini e contenitori:
 - allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire altri rifiuti in detti contenitori. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo. I contenitori collocati nelle aree pubbliche e private devono essere svuotati almeno settimanalmente.

TITOLO VII
NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 30 – Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento;
 - b) conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento all'impresa/e che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se con essa è stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006));
 - e) conferimento al servizio aggiuntivo di raccolta che fosse eventualmente istituito dall'Amministrazione comunale.
2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa :
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all' articolo 15 del D.lgs. 22/1997 (ora Parte IV del D. Lgs. 152/2006)) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

7.TITOLO VIII DIVIETI CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 31 – Divieti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle previste nel presente regolamento o stabilite da successive disposizioni dell'Amministrazione comunale;
 - b) introdurre materiali estranei nei sacchi e nei contenitori condominiali di raccolta sia del rifiuto umido che di quello secco non riciclabile;
 - c) conferire il rifiuto umido in sacchetti che non siano in materiale biodegradabile e senza utilizzare l'apposito secchiello;
 - d) usare sacchi di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione comunale;
 - e) esporre fuori dalla propria abitazione sacchi e contenitori di rifiuti nonché materiali sfusi (es. carta e cartoni), al fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
 - f) usare in modo improprio i contenitori forniti dall'Amministrazione comunale;
 - g) conferire al servizio di raccolta della frazione umida e del verde del rifiuti urbano agli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa;
 - h) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - i) sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare, spostare o danneggiare i contenitori delle isole ecologiche, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualunque tipo, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune per ragioni di servizio pubblico;
 - j) conferire nei sacchi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi o tali da danneggiare il contenitore o tali da costituire pericolo per gli addetti alla raccolta;
 - k) accatastare rifiuti, anche riciclabili, sopra o attorno ai contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti (plastica, vetro, rifiuti urbani pericolosi), od introdurre nei medesimi rifiuti di tipo diverso da quello indicato;
 - l) conferire e depositare rifiuti presso gli ecocentri, al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza, o al di fuori del cancello degli stessi o al fuori degli orari di apertura;
 - m) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio, vernici e simili;
 - n) ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio o presso gli ecocentri;
 - o) conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
 - p) conferire nelle isole ecologiche e negli ecocentri rifiuti non prodotti nel territorio comunale di San Bonifacio;
 - q) conferire al servizio pubblico rifiuti speciali;
 - r) bruciare rifiuti quali plastica o altri materiali che possono causare inquinamento, molestia e/o danni a persone e cose, con esclusione dei materiali che possono essere usati come combustibili con le dovute cautele di sicurezza ed in apposite strutture, tipo legno e carta, non trattati chimicamente o contenenti materiali pericolosi.

Articolo 32 – Sanzioni⁵

⁵ articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27 luglio 2011

1. Alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento provvedono in via ordinaria la Polizia Municipale e il Servizio Ambiente del Comune. Il Sindaco può incaricare altri soggetti anche esterni di accertare determinate violazioni, come persone appartenenti ai corpi di militari in congedo, ad associazioni ambientaliste e simili.
2. I responsabili delle violazioni sono individuati direttamente o indirettamente, in base ad elementi oggettivi e concordanti. Per l'abbandono, il deposito incontrollato e l'irregolare conferimento dei rifiuti, può costituire indizio il rinvenimento di oggetti e di carte personali.
3. Ove le infrazioni siano commesse da utenze di tipo collettivo, come i condomini, la sanzione è notificata all'amministratore pro-tempore.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione dei ricorsi, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Ai sensi dell'art 262 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del citato decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente il comune. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Il Servizio Ambiente comunale procede mediante avviso di inizio procedimento amministrativo, da notificarsi agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi statali e regionali, per l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura seguente:
 - da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 250 per la violazione dei divieti elencati all'art. 31, 1° comma, lettere da a) a i);
 - da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500 per la violazione dei divieti elencati all'art. 31, 1° comma, lettere da j) a r).

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Abrogazione di norme

1. E' abrogata ogni disposizione del Comune contraria o incompatibile con il presente regolamento, che sostituisce quello in vigore.

Articolo 34 – Rinvio ad altre disposizioni

1. *Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della legislazione in materia di rifiuti urbani e delle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.*

Articolo 35 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

8. Allegato 1 (articolo 20, comma 3)

Determinazione degli obiettivi minimi di raccolta differenziata degli imballaggi primari per raggiungere gli standard di raccolta

Per quanto gli obiettivi di recupero siano da raggiungere a livello nazionale, è opportuno porsi degli obiettivi a livello comunale e soprattutto di ambito territoriale ottimale.

Materiale di imballaggio	Tonnellate annue stimate presenti nei rifiuti urbani	Tonnellate riciclate obiettivo minimo (15%)
Vetro	590	88,5
Metalli	10	1,5
Plastica	150	22,5
Carta	52,3	7,88

La tabella è frutto di stime da verificarsi in corso di gestione.

I calcoli sono basati su una presunzione di attribuzione in seguito a stime di progetto e andrebbero affinate con una analisi merceologica effettuata con le tecniche in uso a livello nazionale (da promuovere a spese del CONAI) per essere più precisi quando (nel maggio 2002) il raggiungimento degli obiettivi diverrà obbligatorio.

E' possibile a questi livelli di approssimazione assumere questo dato, indicando la strada di analisi merceologiche locali e finalizzate per definirne la variazione.

L'allegato ha un valore esemplificativo.

Oltre agli obiettivi minimi di riciclaggio del 15% per materiale si ricorda che produttori e utilizzatori sono tenuti al raggiungimento (entro maggio 2002) del recupero come materia o energia da un minimo del 50% ad un massimo del 65% del totale degli imballaggi immessi sul mercato e ad un riciclo da un minimo del 25% ad un massimo del 45% del totale degli imballaggi immessi sul mercato.

Allegato 2 (articolo 22)

Rifiuti simili ai rifiuti domestici

Tabella A – Tipologie di rifiuti simili ai rifiuti domestici

N°	Tipologia rifiuti
1.	Imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo) – sono esclusi gli imballaggio terziari
2.	Contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine)
3.	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4.	Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc.
5.	Frammenti e manufatti di vimini e sughero
6.	Paglia e prodotti di paglia
7.	Scarti di legno e falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli di particelle legnose, trucioli, segatura
8.	Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile
9.	Ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10.	Feltri e tessuti non tessuti
11.	Pelle e similpelle
12.	Gomma e caucciù in polvere, ritagli e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria
13.	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali
14.	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.
15.	Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
16.	Materiali vari in pannelli di legno, gesso e plastica, ecc.
17.	Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
18.	Manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.
19.	Cavi di materiale elettrico in genere
20.	Nastri abrasivi
21.	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive
22.	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali rifiuti prodotti da macelli, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, cc.
23.	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni industriali basate su processi meccanici (graspi, vinaccioli, bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, ecc.)
24.	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
25.	Rifiuti derivanti dalla grigliatura, costituenti la c.d. "mondiglia", di impianti di depurazione di acque reflue urbane
26.	Accessori per l'informatica